

ISTITUTO PARITARIO COMPRENSIVO
“SANTA LUCIA FILIPPINI”
Viale G. Matteotti 86 - 00048 NETTUNO (RM)
tel. 06.9880902 e-mail: segreteria@santaluciafilippini.it
sito web: www.santaluciafilippininettuno.it

REGOLAMENTO DI ISTITUTO
APPROVATO DAL COLLEGIO DOCENTI IL 27/09/18
EMANATO DAL CONSIGLIO DI ISTITUTO IL 29/09/18
Modificato il 29/06/19
Modificato ed approvato con Delibera n.5 del
Collegio Docenti del 30/06/2022 e con
Delibera n. 3 del Consiglio di Istituto del
04/07/2022

La scuola è intesa come il luogo dell'incontro, del dialogo e della crescita comune, dove si realizza "lo stare bene insieme".

Perché tutto concorra alla migliore formazione umana e cristiana della persona si ritiene indispensabile l'adozione e la condivisione di un regolamento che definisca in modo chiaro competenze e ruoli, favorisca una ordinata e serena convivenza tra i suoi membri e faciliti il raggiungimento delle finalità prefissate.

La Comunità educativa è costituita da:

- l'ente gestore: le Maestre Pie Filippini che ripropongono, incarnato nel tempo, lo spirito dei Fondatori, S. Lucia Filippini e il Card. Marcantonio Barbarigo;
- il docente, che testimonia con la vita il valore della cultura integrata dalla fede;
- i genitori, primi responsabili dell'azione educativa e proposte viventi di valori umani, sociali e religiosi;
- gli alunni, con le loro richieste di formazione, le loro domande di senso e la voglia di essere protagonisti della propria crescita;
- la comunità locale, presente con le proprie risorse, luogo di riferimento per un cammino sociale, civile, ecclesiale.

Ad ogni componente spettano ruoli specifici previsti dal presente regolamento il cui fine è quello di dare ad ognuno spazi operativi adeguati per un lavoro svolto in un clima di fraternità e di partecipazione nel rispetto degli autentici valori cristiani ed umani.

L'Istituto è comprensivo di:

- **una sezione di Scuola Primaria (Parità riconosciuta dal 28/02/2001),**
- **una sezione di Scuola Secondaria di I grado (Parità riconosciuta dal 28/02/2001)**
- **una sezione di Scuola Secondaria di II grado (Parità riconosciuta dal 3/12/2001) che offre il Liceo delle Scienze Umane dall'a. s. 2010-11 (già Liceo Socio-Psico-Pedagogico Sperimentale Brocca dal 1992-93) ed ha ottenuto nell'a. s. 2017-18 l'autorizzazione dal Miur per l'attivazione di una classe di Liceo Quadriennale Sperimentale a partire dall'a. s. 2018- 19.**

In linea con la politica di eccellenza della scuola, l'Istituto Santa Lucia Filippini dall'anno scolastico 2003/2004 ha ottenuto la **Certificazione di Qualità** ai sensi della norma Uni En Iso 9001 del 2008 (Nuova legislazione 2015) che viene rinnovata ogni anno.

TITOLO I – PRINCIPI ISPIRATORI E NORME GENERALI

Art. 1 – CONNOTATI, COERENZA E FUNZIONALITÀ DEL REGOLAMENTO

1. Il presente testo costituisce il Regolamento d'Istituto. Esso regola la vita scolastica delle varie realtà di cui è composto.
2. Il presente Regolamento è coerente e funzionale al **Piano Triennale dell'Offerta Formativa (P.T.O.F.)** dell'Istituto ed è conforme alle norme dello "**Statuto delle Studentesse e degli Studenti**", emanato con il D.P.R. 249/1998 e successive modifiche ed integrazioni, nonché alle norme del "**Regolamento dell'Autonomia delle Istituzioni Scolastiche**" emanato con il D.P.R. 275/1999 e successive modifiche ed integrazioni.
3. Il presente Regolamento, adottato dal Consiglio di Istituto, definisce e determina le **regole per una civile convivenza** nella comunità scolastica rappresentata dall'Istituto tutto. Il Regolamento, che costituisce parte integrante del P.T.O.F. dell'Istituto, comprende, in particolare, le norme relative a:
 - **comunità scolastica in generale;**
 - **vigilanza sugli alunni;**
 - **comportamento degli alunni** e regolamentazione di **ritardi, assenze, giustificazioni, sanzioni e provvedimenti disciplinari;**
 - **uso degli spazi, dei servizi e delle strutture;**
 - **conservazione** delle strutture e delle dotazioni.

Nel Regolamento sono inoltre delineate in modo specifico le modalità di comunicazione e contatto tra la scuola e le famiglie degli studenti e le modalità di convocazione delle assemblee della componente studentesca.

4. Fanno parte integrante del presente documento i Regolamenti delle adunanze degli organi Collegiali (Consiglio di Istituto, Collegio dei Docenti, Consigli di classe e di Interclasse), i Regolamenti delle Assemblee dei genitori e degli studenti, il Regolamento di disciplina degli alunni, il Patto Educativo di Corresponsabilità, il Regolamento delle uscite degli alunni (Viaggi di istruzione, visite aziendali, visite guidate, partecipazione ad attività sportive e a manifestazioni).

5. Il presente Regolamento è stato redatto con il concorso delle **rappresentanze di tutte le componenti** la comunità scolastica, nella consapevolezza che ciascuna, nel rispetto del proprio ruolo e secondo le proprie competenze, deve essere costantemente impegnata a garantire in

ogni circostanza il rispetto delle libertà sancite dalla Costituzione.

Art. 2 – PRINCIPI ISPIRATORI

1. L'Istituto è aperto a tutti e promuove, attraverso un confronto aperto di posizioni culturali, la piena **formazione della personalità** degli alunni e la **crescita professionale** di tutto il personale.

2. La scuola è luogo di formazione e di educazione mediante lo **studio**, l'acquisizione delle **conoscenze**, delle **abilità**, della **padronanza nelle procedure** e lo sviluppo della **critica**. La scuola è comunità di **dialogo**, di ricerca, di esperienza sociale, improntata ai valori democratici e volta alla crescita della persona in tutte le sue dimensioni.

In essa ognuno, con pari dignità e nella diversità dei ruoli, opera per garantire la **formazione del cittadino (competenze di cittadinanza per una cittadinanza attiva)**, la realizzazione del **diritto allo studio**, lo sviluppo delle potenzialità di ciascuno, il **recupero delle situazioni di svantaggio** ed il **potenziamento dell'eccellenza**, in armonia con i principi sanciti dalla Costituzione, dalla Convenzione Internazionale sui diritti dell'infanzia (New York -20/11/1989) e con i principi generali dell'ordinamento scolastico italiano.

3. La **comunità scolastica** rappresentata dall'Istituto nel suo complesso, interagendo con la più ampia comunità civile e sociale di cui è parte, fonda il suo progetto e la sua azione educativa sulla **qualità delle relazioni insegnante-studente**, contribuisce allo sviluppo della personalità dei giovani, del loro senso di responsabilità e della loro autonomia individuale, e persegue il raggiungimento di obiettivi culturali e professionali adeguati all'evoluzione delle conoscenze e dall'inserimento nella vita attiva.

4. Nel rispetto delle norme nazionali e comunitarie, ai docenti è garantita la **libertà di insegnamento** diretta a promuovere, attraverso un confronto aperto di posizioni culturali, la piena formazione della personalità degli alunni.

5. L'azione di promozione è attuata nel rispetto della coscienza morale e civile degli alunni a favore dei quali vengono attuate iniziative dirette a garantire il **diritto allo studio** ed il **diritto alla cittadinanza studentesca**, in un sistema di rappresentanza e partecipazione attiva.

6. L'Istituto si propone come luogo di educazione in senso ampio, dove il processo di apprendimento in termini di competenze, l'acquisizione di conoscenze, abilità, padronanze procedurali, e lo sviluppo della coscienza critica degli studenti vengono favoriti e garantiti dal "patto formativo" di cui il **Piano Triennale dell'Offerta Formativa** dell'Istituto costituisce l'esplicitazione formale; attraverso tale "patto" si realizzano gli obiettivi del

7.

Il presente documento è pertanto uno strumento a carattere regolativo che definisce le corrette **norme relazionali e procedurali** alle quali far riferimento e il cui rispetto diviene indice di consapevole e responsabile partecipazione alla vita scolastica. Nello spirito di tale "patto formativo", tutte le componenti della comunità scolastica – Ente gestore, Coordinatore delle attività educative e didattiche, docenti, personale di segreteria, studenti e famiglie - si impegnano ad osservarlo ed a farlo osservare.

Art. 3 – LA COMUNITÀ SCOLASTICA

1. La vita della comunità scolastica si basa sulla **libertà d'espressione, di pensiero, di coscienza e di religione**, sul rispetto reciproco di tutte le persone che la compongono, quale che sia la loro età e condizione, nel ripudio di ogni barriera ideologica, sociale e culturale.

2. Tutte le attività di Istituto e le modalità di espletamento sono adottate nel rispetto delle norme costituzionali e degli ordinamenti della scuola.

3. La programmazione del servizio scolastico ed il **calendario scolastico** vengono stabiliti, all'inizio di ogni anno scolastico, con delibera del Consiglio di Istituto, sentito il Collegio dei Docenti.

4. Al fine di favorire la partecipazione attiva alla vita ed alla gestione della scuola, e tenuto conto sia del rispetto dovuto alle competenze ed alle responsabilità di ogni componente della comunità scolastica, che del fatto che essa interagisce con una più vasta comunità sociale e civica esterna,

sono necessarie **regole ragionevoli e flessibili, ma certe e durevoli nel tempo**. In tale contesto, il presente Regolamento costituisce il documento e lo strumento di riferimento che regola la vita della comunità scolastica rappresentata dall'Istituto nel suo complesso

Titolo II

Art. 4 REGOLAMENTO INTERNO RELATIVO ALLA DIRETTRICE DI COMUNITÀ-COORDINATRICE DELLE ATTIVITÀ EDUCATIVE E DIDATTICHE E DEI DOCENTI

1. LA DIRETTRICE DI COMUNITÀ

1. È responsabile della conduzione armonica e unitaria dell'azione educativa, nel rispetto dei ruoli ed delle competenze specifiche.
2. Garantisce la continuità carismatica dell'Istituto e orienta l'attività scolastica al raggiungimento del fine per cui è stata istituita.
3. Cura la parte amministrativa della scuola

2. LA COORDINATRICE DELLE ATTIVITA' EDUCATIVE E DIDATTICHE

1. Assicura la gestione unitaria dell'Istituzione Scolastica per il raggiungimento dell'obiettivo "qualità ed efficienza del servizio" nella fedeltà ai principi di formazione umano-cristiana propri di una Scuola Cattolica.
2. È suo compito: animare, promuovere e coordinare l'attività didattico- educativa della scuola; coadiuvato dai docenti e dagli organi di partecipazione, coordinare le varie attività didattiche ed extra didattiche, predisporre il piano annuale, favorire l'attivazione di progetti culturali di cui ne segue lo sviluppo e la valutazione periodica; promuovere e controllare l'azione professionale dei docenti e stimolarne l'aggiornamento; curare il rapporto con le famiglie e facilitare la comunicazione interpersonale "tra" e "con" genitori, docenti, alunni; presiedere il Collegio docenti e i Consigli di classe e di interclasse; vigilare sull'andamento disciplinare, sull'operato dell'ufficio di segreteria e curare i rapporti con le competenti autorità scolastiche, civili e con gli Enti Locali.

3. IL DOCENTE

1. È responsabile della qualità dell'educazione offerta dalla Scuola; pertanto, in dialogo con tutte le componenti della Comunità Educante, si impegna ad aiutare gli alunni nella loro crescita integrale in sintonia con il carisma dell'Istituto.

2. Considera strumenti privilegiati del suo compito educativo: la spiccata professionalità; il costante aggiornamento culturale; la testimonianza personale dei valori cristiani; la dedizione, l'amore preveniente, paziente e personale, l'aiuto, il consiglio e l'amichevole correzione.
3. Si trova a scuola almeno cinque minuti prima che cominci la propria lezione e in caso di legittimo impedimento preavvisa, in tempo utile producendo entro ventiquattro ore adeguata giustificazione(es. certificato medico).
5. Partecipa alle riunioni degli organi collegiali di cui fa parte come membro di diritto o come membro eletto.
6. Risponde dell'indirizzo didattico- educativo del proprio insegnamento e del contegno disciplinare degli alunni; tiene diligentemente il giornale di classe e quello personale.
7. Presenta alla fine dell'anno una relazione sullo svolgimento dei programmi e sui risultati dell'insegnamento.
8. Non accetta, qualunque sia il motivo dell'offerta, doni individuali o collettivi dagli alunni o dalle loro famiglie
9. Vigila sul comportamento degli allievi secondo quanto stabilito dagli organi di partecipazione e dalle vigenti leggi in fatto di responsabilità (culpa in vigilando) ed osserva tutto quanto disposto dal regolamento per ciò che riguarda uscite degli alunni dalla classe, riammissione, ritardi.
10. Esprime valutazioni, nel corso delle verifiche, in modo trasparente ed inequivocabile.
11. Fissa un'ora del giorno lavorativo settimanale, oltre l'orario scolastico, per il ricevimento delle famiglie.
12. Non consente agli alunni di uscire dall'aula prima della seconda ora di lezione, salvo casieccezionali, né al termine di ogni ora (durante il cambio ora).
13. Esige dagli allievi:
 - A) mantenimento della pulizia dei locali;
 - B) rispetto delle suppellettili, del materiale didattico, ecc.;
14. Rispetta scrupolosamente il segreto professionale e le decisioni prese collegialmente.
15. Rispetta i turni di assistenza come segue:
 - a) Il docente dell'ultima ora vigila sull'uscita degli allievi;
 - b) terminata l'ora che precede l'intervallo, il docente di turno assiste gli alunni negli ambientistabiliti, curando che tutti siano usciti dalle aule
16. Collabora con l'Istituto per l'ottimo funzionamento scolastico.
17. Non usa cellulare nell'ambito scolastico e si pone come esempio e guida di fronte agli allievi.
18. I docenti possono segnalare verbalmente e per iscritto eventuali anomalie alla Direzione.
I moduli da compilare per eventuali segnalazioni scritte (mod 1nc) fanno riferimento alla

procedura di gestione delle non conformità e si trovano sia in portineria che in segreteria.

4. I COLLABORATORI NON DOCENTI

I collaboratori non docenti sono parte della comunità educativa. Essi partecipano all'attività formativa dell'Istituto con la propria testimonianza di vita e con l'esempio nel lavoro. I collaboratori non docenti, per la parte di loro competenza, assicurano il buon funzionamento dell'Istituto

5. DOVERI DEL PERSONALE DOCENTE E NON DOCENTE

L'attività didattica e di servizio deve essere ritenuta l'unica attività lavorativa del personale docente e non docente. Il personale della scuola non può esercitare attività commerciali industriali e professionali né può assumere o mantenere impieghi alle dipendenze di privati o accettare cariche in società costituite a fine di lucro (art. 92 D.P.R. 31/5/74 n° 417).

Tuttavia, in base a norme vigenti, il Coordinatore delle attività educative e didattiche, in deroga al suddetto principio, può autorizzare l'esercizio delle libere professioni che non comportino pregiudizio all'assolvimento di tutte le attività inerenti alla funzione docente e siano compatibili con l'orario di insegnamento e di servizio. Tali concessioni devono essere rinnovate di anno in anno e sono soggette a revoca. Il personale docente, ove assuma lezioni private, è tenuto ad informare il Coordinatore delle attività educative e didattiche al quale deve altresì comunicare il nome degli alunni e la loro provenienza. Al personale docente non è consentito impartire lezioni private ad alunni dell'Istituto

Titolo III- Diritti e doveri degli studenti

Art. 5 - DIRITTI

1. Lo **studente** ha diritto ad una **formazione culturale e professionale qualificata**, attenta ai suoi **bisogni formativi**, che rispetti e valorizzi, anche attraverso attività di orientamento, l'identità di ciascuno, ma che allo stesso tempo sia aperta alla pluralità delle idee. La scuola garantisce la **libertà d'apprendimento** di tutti e di ciascuno nel rispetto della professionalità del corpo docente e della libertà d'insegnamento. Il diritto all'apprendimento è garantito a ciascuno studente anche attraverso **percorsi individualizzati** tesi alla valorizzazione delle inclinazioni personali, al superamento delle difficoltà individuali ed alla promozione del successo formativo. Sin dall'inizio del *curriculum* lo studente è inserito in un **percorso di orientamento**, finalizzato a consolidare attitudini e sicurezze personali, senso di responsabilità, capacità di scelta anche tra le proposte di formazione e lavoro presenti sul territorio e tra le proposte delle varie facoltà universitarie.
2. Lo **studente** ha diritto ad una **valutazione trasparente e tempestiva**, volta ad attivare un **processo di autovalutazione** che lo conduca ad individuare i propri punti di forza e di debolezza e a migliorare il proprio rendimento: a tale riguardo i **docenti** si impegnano a **comunicare contestualmente gli esiti delle prove orali**, mentre per le **verifiche scritte** gli **elaborati** dovranno essere riconsegnati **corretti** non oltre i 15 giorni **successivi alla somministrazione** della prova. I voti delle verifiche scritte ed orali vengono trascritti tempestivamente da ciascun docente sul registro personale e comunicati alle famiglie anche per mezzo della **trascrizione del voto** (con firma del docente) **sul libretto** scolastico. Nei limiti del possibile, inoltre, e compatibilmente con le esigenze didattiche, nel corso di una stessa giornata di lezione non verrà somministrata più di una verifica scritta estesa ad un'intera classe; i docenti si impegnano inoltre a programmare per tempo tali verifiche, comunicandole di norma alla classe almeno una settimana prima del loro svolgimento e con opportuna annotazione sul Registro di Classe.
3. I singoli docenti, i Consigli di Classe e gli organi scolastici individuano le forme opportune di comunicazione della valutazione per garantire la **riservatezza** di ciascuno studente e la correttezza dell'informazione data. Per ciò che riguarda le **modalità della valutazione** viene fatto riferimento alla normativa vigente (R.D. 1054/1923: **scala decimale dei voti**; R.D. 653/1925 e C.M.01/09/1971: **"congruo" numero di elementi valutativi e frequenza delle valutazioni**;

D.P.R.323/1998 e modifiche e integrazioni successive: contenuto ed esito del nuovo Esame di Stato, **valutazione di credito scolastico e credito formativo; D.P.R. 122 del 22/06/2009: regolamento valutazione degli alunni**). La scuola garantisce l'attivazione di iniziative finalizzate al **recupero delle situazioni di svantaggio** (es. **corsi di recupero e potenziamento**), favorendo altresì quelle mirate al potenziamento dell'eccellenza.

4. E' diritto dello studente giustificarsi per l'impreparazione dall'interrogazione, secondo i seguenti criteri:

a) scuola secondaria primo grado: non sono ammesse giustificazioni volontarie, ma solo quelle scritte dai genitori o da coloro che esercitano la responsabilità genitoriale sull'alunno. Il numero massimo consentito per ciascun quadrimestre e per ciascuna disciplina, è di 2 giustificazioni scritte. Al superamento di tale limite, il docente di riferimento non accetterà la giustificazione e avrà l'onere di avvisare il Coordinatore di classe. Quest'ultimo provvederà a contattare tempestivamente la famiglia;

b) scuola secondaria di secondo grado: è ammessa una sola giustificazione autonoma dell'alunno per quadrimestre e per ciascuna disciplina, da comunicare al docente di riferimento secondo le indicazioni che lo stesso fornirà al gruppo classe ad inizio anno scolastico. Sono altresì ammesse un massimo di due giustificazioni scritte dal genitore o da coloro che esercitano la responsabilità genitoriale sull'alunno. Al superamento del limite massimo di giustificazioni scritte, come sopra indicato, il docente di riferimento non accetterà la giustificazione e avrà l'onere di avvisare il Coordinatore di classe. Quest'ultimo provvederà a contattare tempestivamente la famiglia.

5. Tutti i soggetti appartenenti alla comunità scolastica hanno diritto a vedere rispettata in ogni situazione la propria **dignità personale**. I rapporti interni alla comunità scolastica sono basati sul **principio di solidarietà**. Lo studente ha diritto alla riservatezza della propria vita personale e scolastica, fatto salvo l'obbligo di mantenere costante e proficuo il **rapporto con le famiglie**. I **genitori** hanno il **diritto di ricevere informazioni** sul comportamento e sul profitto dei propri figli direttamente dagli insegnanti; tale diritto è naturalmente speculare al **dovere delle famiglie** degli studenti di **mantenere un contatto stabile** con la scuola e di informarsi (attraverso i corretti canali istituzionali: **ora settimanale a disposizione per il ricevimento** di genitori ed allievi; **ricevimento generale** dei genitori; **comunicazioni sul libretto** personale) in modo adeguato e puntuale sull'andamento del percorso scolastico dei figli. Particolarmente rilevante, a tal fine, si ritiene il compito delle famiglie di **controllare quotidianamente il libretto personale** dei figli, che rappresentano gli strumenti principali per lo scambio delle informazioni tra la scuola e la famiglia stessa.

6. Lo studente ha diritto ad essere informato in maniera efficace e tempestiva sulle decisioni e sulle norme che regolano la vita della scuola, in particolare per ciò che riguarda l'organizzazione, la programmazione didattica, i criteri di valutazione, la scelta dei libri di testo e del materiale didattico e tutto ciò che può avere conseguenze dirette sulla sua carriera scolastica.

7. Tutte le componenti della comunità scolastica (Coordinatore delle attività educative e didattiche, docenti, personale di segreteria, studenti e loro famiglie) hanno diritto di **esprimere la propria opinione**. Gli studenti possono pronunciarsi, anche su loro richiesta, riguardo a tutte le decisioni importanti sull'organizzazione della scuola. Devono quindi essere posti nelle condizioni di poter discutere collettivamente e consapevolmente delle proposte formulate dalle altre componenti, di poterne formulare a loro volta e di concorrere, secondo le modalità previste dalle vigenti norme, alle decisioni finali; analogamente negli stessi casi e con le stesse modalità possono essere consultate le famiglie degli studenti. Ciascuna componente della comunità scolastica ha il diritto di diffondere le proprie idee e proposte.

8. Ogni componente della comunità scolastica può riunirsi nelle **assemblee** previste dalle norme vigenti; in particolare le **assemblee degli studenti** (disciplinate dalla C.M. 312/1979) sono considerate parte integrante della loro formazione educativa. Gli studenti hanno diritto a partecipare in modo attivo e responsabile alla vita della scuola ed hanno diritto di associarsi liberamente all'interno dell'Istituto mediante deposito agli atti dello statuto dell'associazione, così come previsto dal D.P.R. 567/1996 e successive modifiche e integrazioni. Gli studenti hanno diritto ad utilizzare gli spazi della scuola al fine di svolgere iniziative come singoli o come associazioni secondo le modalità previste dagli specifici regolamenti e convenzioni. Si ricorda che è comunque **facoltà del Coordinatore delle attività educative e didattiche** o dei docenti di **assistere** alle assemblee degli studenti (sia di classe che d'Istituto). Per la regolamentazione dettagliata di tali assemblee si rimanda all'articolo 33 del presente regolamento.

9. La scuola organizza **attività complementari** secondo le modalità previste, a **credito scolastico**. Le iniziative complementari si inseriscono negli obiettivi formativi dell'Istituto. La partecipazione alle relative attività può essere tenuta presente dal Consiglio di Classe ai fini della valutazione complessiva dello studente. La scuola s'impegna, compatibilmente con le risorse disponibili, a garantire una strumentazione tecnologica adeguata e ne promuove l'utilizzo consapevole e l'accesso da parte degli studenti in conformità con le specifiche norme e regolamenti che disciplinano l'accesso e l'utilizzo degli spazi.

10. Sulla base della disponibilità manifestata ad inizio ed in corso d'anno dai singoli

docenti, è previsto che la scuola possa organizzare **corsi di recupero** o interventi di potenziamento pomeridiano al fine di favorire il recupero nelle singole discipline delle eventuali **difficoltà iniziali** o degli **svantaggi accumulati** nel corso dell'anno (come previsto dall'O.M. 92 del 5/11/2007). Per quanto riguarda la **frequenza** ai corsi di recupero, essi sono considerati attività extracurricolari obbligatorie, e perciò equiparate alle attività curricolari per quanto riguarda l'obbligo di frequenza da parte degli allievi.

11. L'Istituto, in conformità con quanto stabilito dalla normativa vigente (vedasi in particolare L.104/1992 e D.P.R. 24/02/1994), tutela il pieno rispetto della dignità umana e dei diritti di libertà, autonomia e di opportunità di apprendimento degli **studenti con bisogni educativi speciali**, ne promuove la piena integrazione nel tessuto della comunità scolastica, e si mobilita per garantire ambienti e strutture adeguate. La scuola garantisce altresì il pieno rispetto della dignità individuale e culturale degli **studenti stranieri**, favorendo la loro accoglienza ed integrazione, anche attraverso la promozione e realizzazione di attività interculturali.

Art. 5 – DOVERI

1. I **doveri** tendono a garantire un **sereno e proficuo contesto** allo svolgimento quotidiano della vita scolastica. Di conseguenza, ogni componente della comunità scolastica deve assumersi le **responsabilità** e gli oneri connessi al proprio ruolo.

2. Gli **studenti**, i **docenti** e il **personale di segreteria** sono tenuti a **rispettare gli orari di servizio**/attività stabiliti per ciascuna componente. Gli **studenti**, in particolare, hanno l'obbligo di **frequentare regolarmente** le lezioni e di **giustificare le assenze**, assolvendo assiduamente gli **impegni di studio**. La frequenza alle lezioni è obbligatoria, oltre che durante le ore di lezione mattutina e quelle di approfondimento pomeridiano, anche nelle ore dedicate a tutte le attività curricolari ed extracurricolari che vengono attivate nel contesto dei lavori scolastici: lavori di gruppo, visite guidate, viaggi di istruzione, corsi di recupero, ecc. Gli alunni hanno inoltre l'obbligo di partecipare alle attività extracurricolari facoltative alle quali abbiano precedentemente aderito.

3. Gli **studenti** sono tenuti ad avere nei confronti del Coordinatore delle attività educative e didattiche, dei docenti, del personale tutto della scuola e dei loro compagni lo stesso **rispetto (norme di educazione)**, anche formale, che chiedono per se stessi; partecipano inoltre alla vita della comunità scolastica assicurando a tutti **libertà di espressione, di pensiero, di coscienza e di religione**. Gli studenti devono **risolvere in modo pacifico e collaborativo** gli eventuali conflitti che possono sorgere nei rapporti con i compagni o nei confronti del personale

scolastico.

4. Nell'esercizio dei loro diritti e nell'adempimento dei loro doveri gli **studenti** sono tenuti a mantenere un **comportamento corretto** ed improntato alla **buona educazione**. Gli studenti, in particolare, hanno l'obbligo assoluto di **astenersi da ogni atto di violenza**, fisica o psicologica, dalla **bestemmia** e dal **turpiloquio**, dal **consumo di alcolici** o **sostanze stupefacenti** (tutti fatti che sono valutati come **mancanze disciplinari di tipo grave**); sono **inoltre tenuti all'uso di un abbigliamento decoroso** (uso della **divisa scolastica**), **funzionale e consono all'ambiente scolastico**; devono **astenersi dal consumo di cibi o bevande durante le lezioni**, al di fuori dall'orario dell'intervallo. Durante il **cambio degli insegnanti** gli studenti devono tassativamente **rimanere all'interno delle aule**, con la **porta dell'aula aperta** e **non disturbando** con il proprio comportamento le lezioni nei locali attigui; nel corso dell'**intervallo**, al contrario, di norma **escono dall'aula**. Durante il **passaggio da un'aula ad un'altra**, si spostano **camminando ordinatamente** e **parlando sottovoce**, ponendo particolare attenzione nella **discesa dalle scale** ed al **passaggio nei pressi delle porte** di accesso alle aule. Gli studenti hanno inoltre l'obbligo di **portare sempre con sé il libretto personale**, di **conservarlo** in buone condizioni e di **esibirlo** (o **consegnarlo**) a richiesta del Coordinatore delle attività educative e didattiche o di un docente. Gli studenti hanno l'obbligo di **portare regolarmente** (in base all'orario delle lezioni) **tutti i testi ed i materiali necessari** per lo svolgimento delle attività didattiche quotidiane, avendo altresì l'obbligo di **recuperare tali testi e materiali al termine delle lezioni**, in maniera tale da poterli utilizzare per lo studio domestico: i materiali lasciati incustoditi dagli studenti nelle aule al termine delle lezioni saranno **rimossi a cura del personale scolastico**. Come da Decreto-legge n. 104/2013 inoltre, che modifica l'articolo 51 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, è fatto **divieto assoluto di fumare in tutti i locali scolastici e nelle aree aperte delle scuole**. Il divieto è esteso anche alla sigaretta elettronica.

5. Per ciò che concerne **l'uso dei dispositivi elettronici** si dispone quanto segue:

1-è vietato utilizzare il telefono cellulare e gli altri dispositivi elettronici durante le attività didattiche, in tutti i locali della scuola;

2-i dispositivi devono essere tenuti spenti e opportunamente custoditi e depositati negli zaini o giacconi, mai sotto o sul banco;

3-eventuali esigenze di comunicazione tra gli alunni e le famiglie, in caso di urgenza, potranno essere soddisfatte mediante gli apparecchi telefonici presenti nella scuola;

4-nel caso in cui lo studente sia sorpreso ad utilizzare il cellulare o qualsiasi altro dispositivo durante una verifica scritta, la stessa sarà ritirata e non dovranno essere previste prove di

recupero;

5- all'interno di tutti i locali della scuola, nelle sedi utilizzate per l'attività didattica come palestra, aule e laboratori sono vietate riprese audio e video di ambienti e persone, salvo in caso di esplicita autorizzazione del docente responsabile;

6- la violazione di tale divieto configura un'infrazione disciplinare rispetto alla quale la scuola è tenuta ad applicare apposite sanzioni ispirate al criterio di gradualità e alle finalità educative della scuola, come da tabella qui riportata.

7- Ai soli studenti della Scuola secondaria superiore è consentito l'uso del cellulare o altri dispositivi mobili durante le due pause ricreative, nel rispetto di quanto espresso nel comma 5 del presente articolo. (Delibera n° del collegio dei docenti del 10/09/18 ratificata dal Consiglio di istituto il 29/09/18).

8- L'uso di un dispositivo digitale è consentito in aula o, comunque durante l'orario delle lezioni, solo se autorizzato dal docente per fini didattici.

Mancanza disciplinare	Frequenza	Sanzione disciplinare	Organo competente
1 Lo studente ha il cellulare e/o il dispositivo in mano o sul banco	a) 1^ volta	Richiamo verbale	Docente
	b) 2^ volta	Nota sul registro di classe, controfirmata dal DS o suo delegato, ritiro del cellulare e/o dispositivo consegna al genitore a fine giornata	Docente

		(10gg. nei casi più gravi) •Valutazione non sufficiente de lcomportamento •Esclusione dalla partecipazione ai viaggi d'istruzione e/o uscite didattiche •Convocazione della famiglia	modulandone la sanzione
3 Uso del cellulare e/o dispositivo, improprio e/o dannoso per l'immagine e il prestigio dell'Istituzione Scolastica, degli operatori scolastici, degli alunni.	a)1° Volta	Adozioni di provvedimenti disciplinari: •Sospensione dalle lezioni di uno o più giorni seconda della gravità (15gg. nei casi più gravi). •Valutazione non sufficiente del comportamento; •Esclusione dalla partecipazione ai viaggi d'istruzione e/o uscite didattiche.	Consiglio di classe delibera l'adozione dei provvedimenti disciplinari, modulandone la sanzione

I genitori rispondono direttamente dell'operato dei propri figli nel caso in cui gli stessi arrechino danno a se stessi o agli altri con obbligo di risarcimento. Eventuali fotografie o riprese fatte con i video-telefonini all'interno della scuola e nelle sue pertinenze, senza il consenso scritto della/e persona/e, si configurano come violazione della privacy (come da

allegato 7) e quindi perseguibili per legge oltre ad essere sanzionate con il presente regolamento.

I docenti hanno il dovere di vigilanza sui comportamenti degli alunni in tutti gli spazi scolastici. Eventuali infrazioni devono essere segnalate in modo tempestivo alla dirigenza e saranno materia di valutazione disciplinare.

La Scuola perseguirà, secondo l'ordinamento vigente, qualsiasi utilizzo dei Social network che risulti improprio e /o dannoso per l'immagine e il prestigio dell'Istituzione Scolastica, dei docenti, degli alunni.

I divieti e le relative sanzioni, si estendono anche a tutti i dispositivi tecnologici in possesso degli alunni.

È fatto **divieto** agli studenti di **usare materiali non strettamente attinenti** con le attività didattiche (es. lettore CD o mp3, riviste, ecc.) durante l'orario delle lezioni e di **introdurre** all'interno degli edifici scolastici **materiali potenzialmente pericolosi**: anche in questo caso lo studente è tenuto a consegnare con prontezza il materiale in questione al docente che ne faccia richiesta. Come per il telefonino cellulare, anche il materiale in oggetto sarà depositato dal docente presso gli uffici del Coordinatore delle attività educative e didattiche o suo delegato, e riconsegnato (nel caso di materiale non pericoloso) dal Coordinatore delle attività educative e didattiche, o suo delegato, a richiesta dei genitori dello studente (in caso di allievo minorenni) o allo studente stesso (se maggiorenne), non prima del giorno successivo al ritiro.

6. Gli **studenti** sono tenuti ad **utilizzare correttamente le strutture, i macchinari e i sussidi didattici** e a comportarsi nella vita scolastica in modo da non arrecare danni a sé, ad altri o al patrimonio dell'Istituto; **condividono inoltre la responsabilità di rendere accogliente** l'ambiente scolastico e di **averne cura** come importante fattore di qualità della vita della scuola. In caso di **danni** arrecati al patrimonio della scuola, gli studenti sono tenuti al **risarcimento**.

7. Agli **studenti** è fatto assoluto **divieto di accedere alle scale di sicurezza esterne**, e di usarle se non in situazioni di **effettiva emergenza** (segnalate dalla scuola) o nel corso delle apposite esercitazioni- simulazioni organizzate dalla scuola. **Lo stesso dicasi per le uscite di emergenza**. Il mancato rispetto di tale divieto comporterà una **mancanza disciplinare di tipo grave**.

8. Nelle diverse parti del **cortile** è fatto **divieto** agli allievi di **parcheggiare o di sostare con i propri mezzi** a motore (motorini, moto ed automobili).

9. Gli **studenti** sono tenuti ad osservare le disposizioni organizzative e di sicurezza dettate dal presente Regolamento; sono inoltre tenuti al pieno **rispetto** dei **regolamenti specifici** della biblioteca di sede, dei laboratori, delle aule speciali dell'Istituto.

TITOLO IV - DISPOSIZIONI ORGANIZZATIVE E

VIGILANZA Art. 6 – FREQUENZA

1. La **frequenza** alle lezioni da parte degli studenti è **obbligatoria**, oltre che durante le ore di **dilezione mattutina**, anche nelle ore dedicate a tutte le **attività curriculari** ed **extracurriculari** che vengono svolte nell'ambito della programmazione scolastica: **lavori di gruppo, visite guidate, viaggi di istruzione, corsi di recupero**, ecc.

2. Validità dell'anno scolastico.

Si ricorda che la disposizione sulla validità dell'anno scolastico contenuta nel Regolamento per la valutazione degli studenti prevede che “... ai fini della validità dell'anno scolastico, compreso quello relativo all'ultimo anno di corso, per procedere alla valutazione finale di ciascuno studente, è richiesta la **frequenza di almeno tre quarti dell'orario annuale personalizzato**”. In casi eccezionali, certi e documentati, vengono consentite **deroghe** al limite minimo di frequenza alle lezioni purché il Consiglio di Classe non ritenga che stata sia pregiudicata la possibilità procedere alla valutazione degli alunni interessati. Le deroghe di cui alle righe precedenti sono relative alle casistiche di seguito elencate:

1. gravi motivi di salute o familiari adeguatamente documentati o verificabili rispetto ai quali il Consiglio di Classe esprime parere favorevole all'accoglimento;
2. terapie e/o cure programmate;
3. donazioni di sangue;
4. partecipazione ad attività sportive e agonistiche organizzate da federazioni riconosciute dal C.O.N.I.;
5. adesione a confessioni religiose per le quali esistono specifiche intese che considerano il sabato come giorno di riposo.

Va infine ricordato che il Regolamento prevede in ogni caso che “**il mancato conseguimento del limite minimo di frequenza, comprensivo delle deroghe riconosciute, comporta l'esclusione dallo scrutinio finale e la non ammissione alla classe successiva o all'esame finale di ciclo.**”

Art. 7 - ORARIO DELLE LEZIONI ED ENTRATA IN ISTITUTO

1. L'**orario settimanale** delle lezioni è pubblicato nel sito web di Istituto. Eventuali variazioni d'orario ed aggiustamenti saranno comunicati alle famiglie tramite gli alunni almeno un giorno prima.

2. Gli **studenti** sono ammessi all'interno dell'**atrio di ingresso** dell'Istituto **10 minuti prima** dell'inizio delle lezioni. **5 minuti** prima dell'inizio delle lezioni, sono autorizzati a **recarsi ordinatamente** e **senza schiamazzi** verso le rispettive aule, raggiunte le quali si sottopongono alla procedura di **appello nominativo** e di disbrigo delle pratiche di compilazione del Registro di Classe da parte del **docente della prima ora di lezione**. Le **lezioni** iniziano al suono della **campanella**.

Nella scuola primaria, i genitori che avessero reali necessità, potranno far entrare i propri figli nella scuola dalle ore 7.30 in forma gratuita e sotto la sorveglianza delle suore.

3. La **responsabilità delle classi** compete ai **docenti** a partire da **5 minuti prima dell'inizio delle lezioni**. Entro tale termine insegnanti ed alunni dovranno essere in classe.

4. In **mancanza** e/o in caso di **ritardo del docente** (e nell'attesa di eventuali sostituzioni), gli **alunni** devono restare **dentro** la propria aula, con la **porta aperta**, mantenendo un **comportamento che non disturbi** la lezione delle altre classi.

Art. 8 - ASSENZE, GIUSTIFICAZIONI, LIBRETTO PERSONALE

1. Ad ogni alunno viene consegnato, nei primi giorni di scuola, un **libretto personale** utilizzabile per le **comunicazioni con la famiglia** e le **giustificazioni** delle **assenze**, dei **ritardi**, e dei **permessi di entrata e uscita**. I genitori (o chi ne fa le veci) ritireranno personalmente il libretto e provvederanno ad apporre la propria firma nell'apposito spazio all'atto del ritiro. In caso di impossibilità (dimostrata) da parte dei genitori dell'allievo (o di chi ne faccia le veci) di recarsi di persona presso gli uffici di Segreteria per il ritiro del libretto, si dispone che essi possano chiederne il rilascio tramite l'allievo solamente attraverso l'esibizione di apposita **delega scritta** con allegata **fotocopia** del **documento d'identità** (da depositarsi presso gli uffici di Segreteria). Contestualmente all'atto dell'iscrizione o della consegna dei libretti, agli alunni delle classi prime viene consegnata, per la firma dell'alunno e dei genitori, copia del Patto Educativo di responsabilità e l'Informativa sulla privacy.

2. Le **assenze** dello studente fino ad un numero di **5 giorni** (giorni festivi intermedi eventualmente compresi), incluse quelle dovute a manifestazioni studentesche, per legge devono essere sempre giustificate sul **libretto personale**, non necessitando di certificazione medica. Il genitore o colui che esercita la responsabilità genitoriale sull'alunno (in caso di alunno minorenni), dovrà specificare con chiarezza i **motivi**. **Non sono Ammesse motivazioni generiche** (es. "motivi personali") della giustificazione. La giustificazione sul libretto è a cura del/dei genitore/i dell'allievo o dell'allievo se maggiorenne.

3.1 La **giustificazione** deve essere presentata da parte dello studente all'**insegnante della prima ora**, che è delegato in via permanente a giustificare le assenze dei giorni precedenti ed è **obbligato** a richiederle, siglarle e ad annotarle nell'apposito spazio nel **Registro di Classe** e nel Registro Elettronico.

3.2 Qualora lo studente dimentichi la giustificazione, sarà ammesso alle lezioni solo con il **permesso del Coordinatore delle attività educative e didattiche** o del suo delegato e, qualora lo studente dimentichi la giustificazione, dovrà presentarla il **giorno successivo** all'insegnante della prima ora.

3.3 Qualora un alunno non provveda alla **giustificazione dell'assenza** entro il giorno successivo o, **incasi eccezionali, entro il secondo giorno, al suo rientro a scuola**, sarà cura del docente di riportare sul Registro di Classe e Elettronico (fatta eccezione per la scuola primaria) una specifica **annotazione disciplinare** e di tale fatto ne sarà data comunicazione alla famiglia (un genitore o entrambi i genitori o esercente la responsabilità genitoriale). In quest'ultimo caso, viene inoltre fatta salva la **facoltà** del docente di non ammettere l'allievo alla lezione. La ripetuta mancata giustificazione dell'assenza da parte di un allievo, configura inoltre una **mancanza disciplinare di tipo grave** a carico dello studente.

4 Le assenze superiori ai 5 giorni dovute a motivi diversi da quelli di salute, devono essere giustificate direttamente da uno o da entrambi i genitori o dall'esercente la responsabilità genitoriale che spieghino i motivi dell'assenza. Se l'assenza è preventivata, è compito del o dei genitori o esercente la responsabilità genitoriale, informare il Coordinatore di classe che annoterà sul registro di classe il periodo e la durata dell'assenza.

5.1 Le assenze superiori ai 5 giorni dovute a motivi di salute dovranno essere giustificate sul libretto scolastico e **non sarà obbligatorio** presentare il certificato medico al rientro a scuola ai sensi della L.R. del 22 ottobre 2018 n°7 (B.U.R.L. n°86 del 23/10/2018 art. 68).

5.2 Il Coordinatore di Classe comunicherà le assenze numericamente rilevanti al Coordinatore delle attività educative e didattiche ed al Consiglio di Classe, provvedendo a informare anche la famiglia. Nel caso in cui al Coordinatore di Classe non risulti possibile comunicare con la famiglia, questi ne informerà il Coordinatore delle attività educative e didattiche che si attiverà a sua volta per ripristinare il contatto con i genitori dell'allievo.

6. L'allontanamento volontario ed ingiustificato dell'alunno dalla classe durante l'orario delle lezioni, anche in caso di DDI, verrà considerato per le ore di riferimento "assenza non giustificata". L'ammissione in classe il giorno successivo è subordinata alla dichiarazione sul libretto personale dell'alunno da parte dei genitori (o da coloro che esercitano la responsabilità genitoriale) di essere a conoscenza dell'astensione del figlio dalle lezioni.

7.1 Ai sensi della circolare ministeriale n. 20 del 04/03/2011 (validità dell'anno scolastico per la valutazione degli alunni della scuola secondaria) e del DPR 122 del 2009 (validità dell'anno scolastico e valutazione finale dell'allievo) e del DLgs 62/2017, il numero di monte ore di assenza da non superare per ciascun ordine grado è così ripartito:

- Per la SCUOLA PRIMARIA: 402 ore
- Per la SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO: 256 ore
- Per la SCUOLA SECONDARIA DI SECONDO GRADO: 272 ore

Anche le assenze maturate durante la DDI verranno conteggiate nel monte ore di assenza finale

7.2 È onere del Coordinatore di classe conteggiare periodicamente il monte ore di assenza maturate da ciascun alunno. All'eventuale superamento dei criteri sopra indicati (superamento dei $\frac{3}{4}$ di assenza per anno scolastico) il Coordinatore di classe sarà tenuto a darne tempestiva comunicazione al coordinatore delle attività educative e didattiche nonché al Consiglio di Classe e alla famiglia.

7.3 Solo le assenze giustificate da tempestivo certificato medico verranno decurtate dal conteggio complessivo delle ore di assenza maturate. Sulla tempestività di consegna della documentazione medica si richiama quanto riferito nel punto 5.1

7.4 Il superamento del monte ore di assenza determinerà la non scrutinabilità dell'allievo.

Art. 9 - ENTRATE POSTICIPATE

1. Qualsiasi entrata in ritardo deve essere giustificata. La giustificazione va motivata in modo preciso utilizzando gli appositi cedolini del libretto personale.

2. Non sono ammesse, di norma, entrate posticipate **oltre l'inizio della seconda ora** di lezione.
Solo in

casì eccezionali (visite mediche specialistiche, cure odontoiatriche, prelievi o donazioni del sangue), il

Coordinatore delle attività educative e didattiche o uno dei suoi collaboratori possono decidere l'ammissione in classe anche oltre tale termine con apposito permesso di entrata.

3. **L'insegnante della prima ora** è delegato a giustificare **ritardi fino a 10 minuti** dopo l'inizio delle lezioni in caso di alunni fuori sede che si avvalgano dei mezzi pubblici per raggiungere la scuola. Qualora lo studente sia sprovvisto di giustificazione l'insegnante segnalerà la cosa mediante annotazione sul registro di classe e elettronico; lo studente è tenuto a presentare regolare giustificazione il giorno successivo. Se ciò non accade, o nel caso di reiterati ingressi in ritardo, il docente coordinatore contatterà la famiglia dello studente.

4. Ingressi in ritardo alla prima ora ed oltre i primi 10 minuti di lezione.

L'allievo che entra in **ritardo** a scuola **oltre i 10 minuti dall'inizio delle lezioni**, si reca nella propria classe e **il docente della prima ora, a sua discrezione e per esigenze didattiche, può permettere l'ingresso in classe dell'alunno ritardatario.**

Se lo studente non viene ammesso alla lezione, deve attendere l'inizio della seconda ora nell'atrio d'ingresso o in luogo visibile scelto dal docente e non può allontanarsi dagli spazi scolastici né sottrarsi alla sorveglianza dei docenti. L'allontanamento come pure il sottrarsi alla sorveglianza si configura come mancanza disciplinare di tipo grave. Qualora non ammesso dal docente della prima ora, l'allievo verrà quindi ammesso in classe all'inizio della seconda ora di lezione dall'insegnante della seconda ora, il quale è tenuto a verificare la presenza effettiva del ritardatario.

5. Studente sprovvisto di giustificazione del ritardo

Qualora lo studente si presenti a scuola **sprovvisto del permesso** d'ingresso in ritardo, sarà ammesso alle lezioni solo con il **permesso del Coordinatore delle attività educative e didattiche** o del suo delegato e comunque dovrà presentare tale **permesso (sul libretto)** il **giorno successivo** all'insegnante della prima ora.

6. Numerosità dei ritardi

In linea e oltre a quanto fissato dall'articolo 7 punto 2, il Coordinatore di Classe comunicherà comunque gli ingressi ritardati numericamente rilevanti al Coordinatore delle attività educative e didattiche ed al Consiglio di Classe, provvedendo a informare anche la famiglia. Nel caso in cui al Coordinatore di Classe non risulti possibile comunicare con la famiglia, questi ne informerà il Coordinatore delle attività educative e didattiche che si attiverà a sua volta per ripristinare il contatto con i genitori dell'allievo. Se i ritardi sono reiterati, il Coordinatore di Classe provvede ad avvisare la famiglia telefonicamente o con altri opportuni mezzi. Tale comportamento, qualora non opportunamente giustificato o giustificabile, si configura dapprima come infrazione, sanzionabile con registrazione scritta. Se mantenuto ancora anche dopo questo provvedimento, si configura come mancanza disciplinare di tipo grave.

Art. 10 - USCITE ANTICIPATE

Le disposizioni contenute in questo articolo si applicano anche alle attività didattiche pomeridiane.

1. Di norma non si può lasciare anticipatamente la scuola. Qualora uno studente, per **gravi e documentati motivi**, debba uscire dalla scuola prima della fine delle lezioni, deve presentare richiesta scritta, compilata sull'apposito **libretto** e firmata da uno o entrambi i genitori o dall'esercente la patria potestà, al Coordinatore delle attività educative e didattiche o a uno dei suoi collaboratori che, valutati i motivi, possono autorizzare l'uscita anticipata. L'uscita anticipata deve inoltre essere annotata sul **Registro di Classe** dal docente dell'ora nel corso della quale essa si verifica.
3. Nei casi in cui l'uscita fosse necessaria e dunque richiesta per **indisposizione o malore** dello studente, potrà essere autorizzata solo con la **presenza in Istituto di un genitore o esercente la patria potestà** o di un delegato per iscritto da parte dei medesimi.
4. Nel mese di maggio **non saranno consentite l'entrata posticipata e l'uscita anticipata autonoma**. Eventuali deroghe a tali norme, per casi eccezionali (visite mediche ...) possono essere effettuate dalla Dirigenza o da un suo delegato alla presenza del genitore.

Art. 11 - PERMESSI TEMPORANEI O PERMANENTI DI ENTRATA POSTICIPATA E DI USCITA ANTICIPATA

In **casi particolari** (ad esempio esigenze legate a motivi di salute certificati o per **motivi sportivi**), su **richiesta scritta e motivata** dei genitori, anche dietro presentazione di apposita documentazione, il Coordinatore delle attività educative e didattiche o uno dei suoi collaboratori, potranno concedere **permessi temporanei** o **permanenti di entrata posticipata** o di **uscita anticipata**. Tali permessi dovranno essere **esibiti** dall'allievo a richiesta dell'insegnante dell'ora di lezione durante la quale essi intendono uscire anticipatamente. Tali permessi dovranno inoltre essere debitamente **annotati** dal personale di Segreteria sul **Registro di Classe**.

Art. 12 – SORVEGLIANZA

1. Durante l'**intervallo delle lezioni** il **personale docente** assicura la **vigilanza** sugli studenti nelle aule, nei corridoi e le altre aree dell'Istituto secondo le modalità ed i turni stabiliti dal Coordinatore delle attività educative e didattiche in maniera da evitare che sia arrecato pregiudizio alle persone e alle cose. **Durante l'orario delle lezioni nessun alunno**, anche se maggiorenne, **può uscire dall'Istituto** senza l'autorizzazione del Coordinatore delle attività educative e didattiche o di un suo delegato.

Durante l'orario di lezione non è consentito agli allievi **allontanarsi dalla propria classe** per recarsi in altre aule o spazi della scuola se non per giustificato motivo e con la debita autorizzazione del Coordinatore delle attività educative e didattiche, o di uno dei suoi collaboratori o del docente dell'ora di lezione.

Durante l'orario di lezione gli studenti possono **uscire dalla propria aula** solamente per **gravi ed urgenti motivi**, dopo aver ricevuto l'**autorizzazione esplicita** del **docente** e **non più di uno pervolta**, salvo in **casi eccezionali** (es. situazione di **malessere** di un allievo che richieda l'assistenza di un compagno). In ogni caso, **non è autorizzata alcuna uscita** dall'aula prima delle pause ricreative.

Per gli **alunni** che abbiano **attività scolastiche pomeridiane**, al termine delle lezioni del mattino è prevista la **possibilità di trattenersi in spazi appositi** dell'Istituto - da individuarsi con precisione in funzione delle esigenze logistiche e di personale - a ciò destinato e debitamente sorvegliato dal personale scolastico. L'**allontanamento** (se non per recarsi ai servizi igienici) di un allievo da tale spazio, per accedere ad aule e laboratori, prima dell'orario di inizio delle attività didattiche pomeridiana configura una **mancanza disciplinare di tipo grave**.

Gli **studenti**, in occasione del loro **trasferimento dai locali della scuola** ad altre sedi anche non scolastiche, saranno accompagnati dai docenti.

2. È fatto **divieto assoluto agli estranei di accedere** ai locali della scuola, con l'esclusione dell'atrio e degli uffici di Segreteria. Gli estranei devono lasciare alla portineria i dati richiesti per la loro identificazione.

3. Gli **studenti** possono entrare in **sala insegnanti** solo con autorizzazione del Coordinatore delle attività educative e didattiche o del personale docente o di altro personale della scuola.

4. In base alle esigenze didattiche specifiche, le lezioni di Scienze motorie possono essere svolte in classe, in palestra, nel campo sportivo esterno e in ambiente naturale.

Le esenzioni dalle attività di Educazione Fisica dovranno essere richieste per iscritto dai genitori o esercenti la patria potestà, con allegato un certificato medico giustificativo. Gli allievi esentati assisteranno secondo le loro condizioni e le indicazioni dei docenti alle lezioni pratiche del resto della classe.

6. È fatto obbligo a personale docente e Collaboratori Scolastici segnalare ogni comportamento scorretto al Coordinatore delle attività educative e didattiche o al Responsabile di sede i quali segnaleranno tali scorrettezze con nota sul registro di classe.

Art 12 bis. (integrato dal CDI il 29/06/19) PROVVEDIMENTI IN MERITO ALLE MISURE DI PREVENZIONE ANTIBULLISMO

a) La scuola, consapevole della necessità di garantire agli studenti un clima sereno che favorisca l'apprendimento e la crescita di ciascuno, adotta, a partire dall'anno 2019 la prassi internazionale anti-bullismo UNI 42/2018 entrata in vigore il 1° agosto 2018 che definisce le misure che ciascuna scuola dovrà, a partire da ora rispettare per poter essere qualificata come scuola antibullismo. Funzione della Prassi è quella di definire regole di corretta gestione delle attività rispetto ad ambiti di grande importanza sociale, come il bullismo che sono ancora privi di una cornice normativa di riferimento. Ovviamente, le disposizioni della prassi di riferimento non sostituiscono le leggi in vigore (legge n°71 del 29/05/17 sul cyberbullismo) ma le integrano formando con esse un corpo unitario.

b) Al fine di ottemperare a quanto stabilito dalla prassi di riferimento, si provvederà a nominare una Commissione Antibullismo e Cyberbullismo che contenga al proprio interno la coordinatrice delle attività Didattiche e educative, il Referente Antibullismo e cyberbullismo, almeno un docente ed un genitore per ogni ciclo scolastico e solo nella Scuola secondaria superiore un alunno e un'alunna. Della commissione dovrà fare parte, come supporto tecnico, un esperto nell'area psicologica ed un esperto nell'area legale.

c) I criteri di definizione per la scelta dei componenti di suddetta commissione, l'elenco delle

competenze attribuite alla Commissione e le regole per il suo funzionamento sono riportate nell'ALLEGATO 8 del presente regolamento.

Art.13 - PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

1. Eventuali **infrazioni** contro il presente Regolamento saranno sanzionate secondo quanto stabilito dal “**Regolamento di Disciplina per gli studenti dell'Istituto**” parte integrante del presente regolamento e riportato sul sito dell'istituto.

2. Le proposte di sanzioni disciplinari sono decise dal Consiglio di Classe convocato in tutte le componenti. Qualora un genitore o un allievo fossero direttamente interessati escono dalla seduta ed attendono fino alla decisione del resto dei partecipanti al consiglio. Si ribadisce in proposito che l'allievo va sempre ascoltato e dev'essere garantito il suo diritto alla difesa.

Anche i genitori devono essere informati ed ascoltati prima di procedere alla sanzione.

3. Ogni comportamento a carico di uno studente che configuri un'**infrazione** (per qualunque **mancanza**) al presente Regolamento e che sia stato posto in atto durante l'orario delle lezioni, deve essere registrato per mezzo di un apposito **rapporto disciplinare** (“**nota**”, anche comprensiva delle mancate giustificazioni in tempo utile) sul **Registro di Classe** dall'insegnante che lo riscontri. In generale, dal **terzo rapporto disciplinare** (registrato da **almeno due docenti diversi**) a carico dello stesso studente **il Coordinatore di Classe valuta l'opportunità di richiedere al Coordinatore delle attività educative e didattiche la convocazione del Consiglio di Classe con la presenza di tutte le sue componenti** secondo la **procedura d'urgenza** prevista dal Regolamento di disciplina, per la valutazione delle eventuali misure disciplinari del caso. La richiesta di convocazione del Consiglio di Classe per l'esame del caso può essere avanzata dal Coordinatore di Classe in presenza anche di **un solo rapporto disciplinare** annotato nel Registro di Classe (o di una **segnalazione scritta** proveniente da altri docenti o dal personale scolastico di Segreteria) nel caso in cui allo studente sia addebitata una **mancanza di tipo grave**.

4. In caso di reiterate o gravi infrazioni i genitori, o chi per essi, saranno invitati a prelevare immediatamente il figlio.

5. Ogni Consiglio di classe, nelle sedute ordinarie, esamina i casi relativi agli studenti che hanno a proprio carico tre note disciplinari e per i quali non sia stata

avviata la procedura di cui al precedente comma 3 e stabilisce, caso per caso, le misure da adottare secondo quanto previsto dal Regolamento di disciplina.

Art. 14 - CONSERVAZIONE DELLE STRUTTURE SCOLASTICHE E SICUREZZA

1. Alla **pulizia ordinaria** ed all'**igiene** degli ambienti dell'Istituto provvede il **personale addetto alle pulizie**, ma al suo mantenimento sono coinvolti **tutti** i soggetti istituzionali, in primo luogo gli **studenti** ai quali spetta di **conservare l'agibilità, l'ordine, il decoro** dei locali, l'efficienza e la funzionalità dei sussidi e delle attrezzature.

2. Gli **studenti** sono tenuti ad osservare le disposizioni organizzative e di sicurezza dettate dall'apposito regolamento eseguendo con assoluta tempestività, se necessario, le azioni riviste dal "**piano di emergenza**" dell'Istituto.

3. Gli **studenti** sono tenuti a deporre i **rifiuti**, differenziandoli, negli **appositi contenitori** ed avere la massima cura nell'uso degli spazi, degli arredi, delle attrezzature e delle dotazioni strumentali, condividendo la responsabilità di rendere accogliente l'ambiente scolastico.

Art. 15 - ASSENZE DEI DOCENTI

In caso di **assenze dei docenti** note dal **giorno precedente**, nell'impossibilità di poter predisporre le relative supplenze, sono possibili **adattamenti d'orario** per effetto dei quali gli studenti potrebbero essere autorizzati a entrare posticipatamente o ad uscire anticipatamente dalla scuola: di tale situazione la famiglia sarà informata in anticipo mediante **comunicazione scritta sul libretto** personale. Tale comunicazione deve essere debitamente **controfirmata** da un genitore o esercente la patria potestà: in caso contrario l'allievo non sarà autorizzato all'uscita dall'Istituto.

TITOLO V - NORME GENERALI DI FUNZIONAMENTO DELL'ISTITUTO

Art. 17 - CONSERVAZIONE ED EFFICIENZA

Ferme restando le singole e specifiche responsabilità, la **conservazione** e l'**efficienza** degli edifici delle sedi, delle loro attrezzature e dotazioni è affidata a **tutte le componenti** della comunità scolastica dell'Istituto.

Art. 18 - AGIBILITA' ED ACCESSO A SCUOLA

1. La scuola organizza autonomamente le attività e le iniziative complementari ed integrative a favore degli allievi, che si possono svolgere in orario. Tali attività, previo esame del Collegio dei Docenti, sentite anche le proposte e i pareri dei rappresentanti degli studenti, sono

approvate con delibera del **Consiglio d'Istituto**.

2. Le attività si svolgeranno secondo le indicazioni della Direttiva Ministeriale 133/1996 con modalità da concordare in via continuativa, se possibile, o di volta in volta con il personale docente, di servizio e di custodia, anche per quanto riguarda l'uso di strumenti e attrezzature.

3. L'uso degli spazi, dei locali e delle attrezzature, nell'ipotesi in cui si preveda l'ingresso negli edifici della scuola di persone esterne all'Istituto, deve essere formalmente richiesto al Collegio dei Docenti.

Art. 19 – UFFICI DI SEGRETERIA DIDATTICA E PER IL PERSONALE

1. L'accesso agli **uffici** ed al **servizio di Segreteria** è aperto a tutti i **docenti**, gli **studenti**, i **familiari** degli studenti, ed altro **pubblico esterno** che necessitino di informazioni riguardanti l'Istituto in generale, il suo funzionamento, le procedure relative alla documentazione (iscrizioni, ritiro dei diplomi, ritiro del libretto personale, ecc., ecc.) ed alle pratiche connesse con il funzionamento della comunità scolastica.

È previsto che gli studenti possano accedere al servizio di Segreteria durante l'orario dell'**intervallo**. Per i docenti e i genitori la Segreteria stabilisce autonomamente orari di ricevimento che saranno comunicati sul Sito dell'Istituto.

Art. 20 – USO DELLE FOTOCOPIATRICI IN DOTAZIONE ALL'ISTITUTO

1. La possibilità di richiedere al personale incaricato di effettuare **fotocopie per uso didattico** è riservata al **personale docente**.

Art. 21 - DANNI E RISARCIMENTI

1. La scuola, nelle sue strutture e nel suo complesso di attrezzature, è patrimonio di tutti. Ogni componente della comunità scolastica (nessuna esclusa) è tenuta a mantenere in ordine l'ambiente scolastico (in particolare i servizi igienici), le suppellettili (banchi e sedie *in primis*), i sussidi didattici, le attrezzature tecnico-scientifiche.

2. In caso di constatazione di **danni** di qualsiasi tipo, chiunque ne venga riconosciuto **responsabile** è tenuto a **risarcire il danno, fatta salva l'eventualità di una denuncia (anche penale)**.

Qualora non si pervenga all'identificazione del responsabile il risarcimento sarà a carico dell'intera classe ovvero delle classi presenti nel piano o nel luogo in cui è avvenuto il

dannose non fosse altresì possibile identificare il gruppo classe responsabile (questo anche nel caso in cui la classe in oggetto occupi spazi comuni o comunque diversi da quello della propria aula abituale).

Qualora il danneggiamento riguardi **spazi collettivi comuni** (atrio, corridoi, servizi, ecc.) e non ci siano responsabilità accertate verso singoli studenti o una (o più) classi, sarà la **collettività studentesca** ad assumersi l'onere del risarcimento.

È compito del Consiglio d'Istituto e dell'Ente gestore adottare le opportune e necessarie iniziative per la stima dei danni verificatisi, e comunicare per lettera agli studenti ed ai loro genitori la richiesta di risarcimento per la quota spettante.

Le somme derivate dal risarcimento saranno acquisite al bilancio dell'Ente gestore e destinate alle necessarie riparazioni.

3. L'Istituto non è responsabile del **denaro** e degli **oggetti personali** (anche di valore) portati all'interno dell'edificio scolastico.

Art. 22 - SERVIZI AMMINISTRATIVI/RETTE SCOLASTICHE

Per il buon andamento dell'Istituto e perché tutto concorra alla migliore formazione degli allievi, sono indispensabili le seguenti norme amministrative:

- a) Ogni alunno, per frequentare, deve essere in regola con il pagamento della retta scolastica e con i dovuti documenti. L'ammontare annuo della retta viene comunicato alle famiglie dall'Ufficio Amministrativo dell'Istituto all'inizio di ogni anno scolastico.
- b) Le classi d'esame dovranno versare entro giugno una tassa supplementare per gli esami di Stato di licenza media e di scuola superiore.
- c) Eventuali insolvenze, non giustificate, potranno comportare l'allontanamento degli alunni interessati, o l'addebito alla famiglia di interessi nella misura pari al tasso ufficiale di sconto.
- d) La retta scolastica è dovuta per intero anche in caso di ritiro anticipato dall'Istituto. È a discrezione del Consiglio di Amministrazione di derogare, almeno in parte, dalla presente norma per gravi motivi.

Art. 23 - REGOLAMENTO "VIAGGI D'ISTRUZIONE"

Per la disciplina delle **uscite al di fuori della sede dell'Istituto** (viaggi d'istruzione o connessi ad attività sportive, visite guidate ed uscite brevi), si rimanda all'apposito **regolamento specifico**, che costituisce parte integrante del presente Regolamento ed è inserito in allegato

Art. 24 - DIRETTIVE GENERALI E ISTRUZIONI SULL'USO DI AULE SPECIALI E LABORATORI

- 1.** Tutte le aule speciali ed i laboratori dell'Istituto possono essere utilizzati solo in **presenza di un insegnante**.
- 2.** L'**accesso** ad aule speciali e laboratori è previsto in via prioritaria per gli **insegnanti delle discipline con specifica attività di insegnamento**. I docenti delle altre discipline possono accedervi solo in via secondaria, verificata la disponibilità degli spazi.
- 3.** Anche nel corso dell'**uso pomeridiano** di aule speciali e laboratori deve sempre essere garantita la presenza di un docente.
- 4.** Nelle aule in cui sono presenti *personal computer* attrezzati per l'accesso ad **Internet**, l'utilizzo del collegamento è permesso solo in ambito strettamente didattico (per tematiche di ricerca ed uso di informazioni) ed in presenza di un docente, al quale spetta il controllo e la responsabilità sulle modalità di accesso e di utilizzo del collegamento da parte degli studenti. È fatto **divieto** agli allievi di accedere a **siti non autorizzati**.

TITOLO VI – ORGANI COLLEGIALI DI ISTITUTO

Art. 26 – SIGNIFICATO, ATTIVITÀ E COMPETENZA DEGLI ORGANI COLLEGIALI

- 1.** Gli **organi collegiali** di governo della scuola sono uno strumento per realizzare la **partecipazione democratica** alla gestione dell'Istituto. Gli organi collegiali sono istituiti al fine di realizzare (nel rispetto degli ordinamenti generali della scuola e dello Stato, nonché delle competenze e delle responsabilità delle sue diverse componenti), la **partecipazione attiva** alla vita ed alla gestione dell'Istituto, dando ad esso il carattere di una comunità che interagisce con la più vasta comunità sociale e civica circostante.
- 2.** Ciascun organo svolge la propria autonoma azione, nei limiti delle **competenze** ad esso attribuite dalle norme di cui al D.P.R. 416/1974 (di istituzione e riordinamento degli organi collegiali), così come integrate dal D.L.vo 297/1994 (Testo Unico delle norme in materia di Istruzione) e successive modifiche e variazioni.

Art. 27 – ELENCO DEGLI ORGANI COLLEGIALI

- 1.** Gli organi collegiali previsti nella scuola sono i seguenti:
Consiglio d'Istituto
Collegio dei Docenti

Consigli di Classe e di Interclasse

Sono previste forme assembleari degli studenti e dei genitori quali Assemblea dei genitori (di classe o d'Istituto) Assemblea degli studenti (di classe o d'Istituto).

Art. 28 – FUNZIONAMENTO DEGLI ORGANI COLLEGIALI

1. La **convocazione** degli organi collegiali è disposta con un **congruo preavviso** – di norma non inferiore a 5 giorni (ed a 3 nei casi d’urgenza) – rispetto alla data delle riunioni.

2. La **convocazione** viene effettuata attraverso un **comunicato** (o con **lettera** diretta **inviata anche via mail** ai singoli membri dell'organo collegiale), e mediante affissione all'albo d'Istituto, in ogni caso, l'affissione all'albo è adempimento sufficiente per la regolare convocazione dell'organo collegiale.

3. Il **comunicato** (o la **lettera**) e l'avviso di convocazione devono indicare gli **argomenti** da trattare nella seduta dell'organo collegiale. Di ogni seduta dell'organo collegiale viene redatto un **verbale**, firmato dal **Presidente** e dal **Segretario**, steso su apposito **registro** a pagine numerate.

Art. 29 – PROGRAMMAZIONE DELLE ATTIVITÀ DEGLI ORGANI COLLEGIALI

Ciascuno degli organi collegiali programma le proprie attività nel tempo (solitamente all'inizio dell'anno scolastico – per il Collegio Docenti è il **Piano Annuale della Attività**) in rapporto alle proprie competenze, allo scopo di realizzare, nei limiti del possibile, un ordinato svolgimento delle attività stesse, raggruppando su date prestabilite in linea di massima la discussione di argomenti su cui si preveda la necessità di adottare decisioni, proposte o pareri.

Art. 30 – SVOLGIMENTO COORDINATO DELLE ATTIVITÀ DEGLI ORGANI COLLEGIALI

Ciascun organo collegiale opera in **forma coordinata** con gli altri organi collegiali che esercitano **competenze parallele**, ma con rilevanza diversa, in determinate materie. A tal fine si considerano anche le competenze, in materie definite, di un determinato organo quando il loro esercizio costituisca presupposto necessario od opportuno per l'esercizio delle competenze di altro organo collegiale.

Art. 31 – ELEZIONI DI ORGANI COLLEGIALI DI DURATA ANNUALE, NOMINA DEI COLLABORATORI DEL COORDINATORE DELLE ATTIVITÀ EDUCATIVE E DIDATTICHE.

Le **elezioni**, per gli **organi collegiali di durata annuale** (**Consigli di classe e di Interclasse, Rappresentanti studenti in Consiglio di Istituto**), hanno luogo, di norma, nello stesso giorno ed entro il secondo mese dell'anno scolastico, salve diverse disposizioni ministeriali. La formalizzazione della nomina dei **collaboratori** del Coordinatore delle attività educative e didattiche è effettuata in una delle prime sedute del Collegio dei Docenti.

Art. 31 – ATTRIBUZIONI E REGOLAMENTO DELLE ADUNANZE DEL CONSIGLIO D'ISTITUTO, DEL COLLEGIO DEL DOCENTI, DEI CONSIGLI DI CLASSE E DI INTERCLASSE

Le attribuzioni delle competenze e i regolamenti delle adunanze del Consiglio di Istituto, del Collegio dei Docenti, dei Consigli di classe e di interclasse sono adottati con delibere a parte. Essi fanno parte integrante del presente regolamento.

Art. 32 – ASSEMBLEE DEI GENITORI

L'Assemblea dei Genitori è costituita da tutti i Genitori degli Studenti. Essa può essere di classe o di Istituto.

L'assemblea di classe è convocata su richiesta dei rappresentanti eletti nel consiglio di classe o del 50% dei genitori degli studenti di classe.

L'Assemblea di Istituto è convocata su richiesta di almeno 50% dei genitori. La comunicazione di convocazione viene notificata al Coordinatore delle attività educative e didattiche con preavviso di almeno sei giorni. Il Coordinatore delle attività educative e didattiche l'autorizza entro i due giorni successivi al ricevimento della richiesta e ne cura l'aspetto organizzativo e l'affissione all'albo dell'O.d.g.

All'Assemblea dei genitori possono partecipare con diritto di parola il Coordinatore delle attività educative e didattiche, i docenti e i membri del Consiglio di Istituto.

Le riunioni si svolgono di norma nei locali dell'Istituto, ma possono essere tenute anche in altra sede con uguale validità. Esse, inoltre, si svolgono al di fuori dell'orario delle lezioni.

Art. 33 – ASSEMBLEE STUDENTESCHE

Le assemblee studentesche possono essere di Classe o di Istituto. Le Assemblee studentesche costituiscono occasione di partecipazione democratica per l'approfondimento dei problemi della scuola e della società in funzione della formazione culturale e civile degli studenti. I temi all'ordine del giorno devono essere pubblicizzati per tempo in modo da essere affrontati con serietà ed impegno.

Gli studenti hanno diritto ad una Assemblea di Istituto al mese in orario di lezione, nel limite delle ore di lezione di una giornata. Il calendario, proposto dagli studenti, verrà poi fissato in accordo con il Coordinatore delle attività educative e didattiche. È convocata su richiesta della maggioranza dei rappresentanti nel Consiglio di Istituto o del 10% degli Studenti.

Gli studenti hanno diritto ad una Assemblea di Classe nel limite di due ore. Questa non può essere tenuta sempre nello stesso giorno della settimana e dovrà comunque essere concordata con il docente che potrà segnalare l'esistenza di stringenti problematiche di ordine didattico. È convocata su richiesta dei rappresentanti eletti o del 50% più uno degli studenti della classe.

Le richieste di assemblea di Istituto e di classe, con la data di convocazione e l'ordine del giorno, devono essere presentata al Coordinatore delle attività educative e didattiche, di norma almeno cinque giorni prima del loro svolgimento.

Alle Assemblee di Istituto, svolte durante l'orario delle lezioni, può essere richiesta la presenza di esperti di problemi sociali, culturali, artistici e scientifici indicati dagli studenti unitamente agli argomenti da inserire all' O.d.G. Detta partecipazione deve essere autorizzata dal Coordinatore delle attività educative e didattiche.

Non possono aver luogo assemblee negli ultimi 30 giorni dell'anno scolastico.

All'Assemblea di Classe o di Istituto possono assistere, oltre Coordinatore delle attività educative e didattiche al o ad un suo delegato, i docenti che lo desiderino. Il Coordinatore delle attività educative e didattiche ha potere di intervento nel caso di violazione del Regolamento o in caso di constatata impossibilità di ordinato svolgimento dell'Assemblea.

Di ogni assemblea va redatto apposito verbale.

RIPARTIZIONE DEGLI INCARICHI E DELL'ORARIO DI LAVORO

TRA I DOCENTI Art. 34 – CRITERI DI ASSEGNAZIONE DEI

DOCENTI ALLE CLASSI

- continuità didattica
- equa ripartizione degli impegni/numero delle classi
- competenze specifiche dei docenti

Art. 35 – CRITERI PER LA FORMULAZIONE DELL'ORARIO SETTIMANALE DELLE LEZIONI

- utilizzo generalizzato dei laboratori e delle palestre
- distribuzione omogenea dei carichi di lavoro degli alunni
- distribuzione omogenea dei carichi di lavoro dei docenti
- non ore concentrate nella stessa classe, ma diluite nell'arco della settimana
- situazioni particolari dei docenti (part-time, legge 104, spezzoni con completamento in altre scuole).

TITOLO VII DISPOSIZIONI RELATIVE ALLA SOLA SCUOLA PRIMARIA

Art. 1. Servizio mensa

Presso la scuola è predisposto il servizio di mensa esterna. La mensa è intesa a pieno titolo come momento educativo. Nella tipologia a tempo pieno della Scuola Primaria non possono essere concessi nel modo più assoluto permessi od esoneri dal servizio di refezione, in quanto tale periodo costituisce parte integrante dell'orario scolastico caratteristico della tipologia. La Coordinatrice delle attività didattiche ed educative, però, si riserverà il diritto, sentito il parere delle insegnanti di poter concedere alcune deroghe se giustificate da gravi motivazioni. Per gli alunni affetti da certificate allergie alimentari, dovrà essere concessa una dieta alternativa a quella normale e, per i casi più gravi, dovrà essere autorizzata la consumazione di un pasto fornito dalla famiglia. Gli alunni/e che desiderano un menù diversificato per questioni religiose o altro lo comunicheranno al servizio mensa. Di norma il servizio mensa inizia a partire dalla seconda settimana dell'anno scolastico e comunque secondo programma del servizio di catering.

Art. 2 Igiene degli alimenti

Avendo adottato norme atte alla prevenzione di allergie e atte ad interrompere la catena di diffusione delle malattie a trasmissione oro-fecale che vanno dall'igiene personale a quella degli alimenti, non può essere concessa l'introduzione dall'esterno di alcun alimento a consumo collettivo che non sia sigillato. Per ragioni igienico-sanitarie è assolutamente vietato introdurre arbitrariamente animali negli edifici scolastici, cortili e giardini compresi.

Art. 3 Somministrazione di farmaci salva vita all'interno della scuola

La somministrazione di farmaci è esclusa in ogni caso, essendo necessario per essi il controllo medico. In ambito scolastico vengono somministrati dagli Operatori scolastici solo farmaci cosiddetti "salva vita" secondo quanto stabilito dal Protocollo di somministrazione farmaci salvavita redatto dalla Pediatria di comunità. Per la somministrazione di un farmaco è necessario attenersi alla seguente procedura: Il genitore/tutore inoltra la richiesta/autorizzazione

per la somministrazione del farmaco “salvavita” alla Segreteria, contestualmente alla presentazione della prescrizione del Medico di Famiglia o del Pediatra di Famiglia (la richiesta/autorizzazione va rinnovata all’inizio di ogni anno scolastico);

2. fornisce alla Segreteria un recapito telefonico al quale sia sempre disponibile egli stesso o un suodelegato per le emergenze;

3. fornisce il farmaco, tenendo nota della scadenza.

Il Coordinatore delle attività educative e didattiche:

1. autorizza la somministrazione del farmaco una volta acquisita la documentazione del genitore/tutore;

2. individua il personale che offre la propria disponibilità alla somministrazione del farmaco;

3. garantisce la corretta conservazione del farmaco.

Art. 6 Pediculosi

Al fine di un efficace intervento di carattere preventivo riguardante la pediculosi (pidocchi del capo) si raccomanda alle famiglie di controllare accuratamente i propri figli almeno una volta alla settimana. Per la pediculosi è necessario effettuare il trattamento specifico e verificare l’assenza di lendini prima del rientro a scuola. Pertanto, nella circostanza di sospetta pediculosi o di presenza di lendini, al fine di salvaguardare l’igiene pubblica dell’intera comunità scolastica, i docenti avviseranno le famiglie tramite apposita comunicazione sul libretto scolastico. In caso di pediculosi l’alunno sarà ammesso in classe solo dopo aver effettuato idoneo trattamento.

TITOLO VIII - DISPOSIZIONI FINALI

Art. 36 – MODIFICHE AL REGOLAMENTO D’ISTITUTO

Il presente Regolamento, integrato dagli **Allegati** che lo accompagnano e da altri **documenti aggiuntivi** necessari per la disciplina di specifiche materie può essere modificato dal **Consiglio di Istituto**, anche su **proposta** delle singole componenti scolastiche, previa informazione e condivisione da parte di tutta la comunità scolastica.

Art. 37 – MODALITÀ DI ACCESSO E CONSULTAZIONE DEL REGOLAMENTO D’ISTITUTO

1. Copia del presente Regolamento d’Istituto è pubblicata sul **sito** della scuola.
2. Il presente Regolamento d’Istituto è disponibile presso gli uffici di **Segreteria** per essere consegnato in **copia** (come anche il Piano dell’Offerta Formativa ed il Regolamento di disciplina degli studenti dell’Istituto) ad ogni studente, docente, e a chiunque ne faccia richiesta (con spese di riproduzione a carico del richiedente).
3. Ogni **studente**, all’atto dell’iscrizione prende **visione** del presente Regolamento d’Istituto e può chiederne **copia**, così come può richiedere copia del P.T.O.F. e del Patto di Corresponsabilità. Ogni allievo, inoltre, riceve una **copia-estratto** del Regolamento di disciplina degli studenti nell’ambito dell’attività di “**accoglienza**”, attuata a favore di tutte le classi prime nel corso delle giornate iniziali dell’anno scolastico. Nell’ambito delle **attività di “accoglienza”** sono infatti specificamente previsti la **lettura** ed il **commento** in classe con gli studenti del Regolamento di disciplina da parte dei docenti che curano di tale attività.
4. Una **copia** del presente **Regolamento d’Istituto**, comprensiva dal **Regolamento di disciplina** degli studenti, viene **inserita nel Registro di Classe** di ciascuna classe della scuola, dove è disponibile per la **consultazione** da parte di **docenti** e **allievi** della classe stessa.

- Disposizioni finali

1. Il presente Regolamento è pubblicato all’albo della scuola e nel sito web. Di esso viene consegnata copia a tutti gli studenti, ai docenti ed a chiunque ne faccia richiesta.
2. Nella prima settimana di inizio delle attività didattiche, l’Istituto organizza, nell’ambito delle attività di accoglienza dei nuovi studenti, la presentazione e la condivisione dello *Statuto delle studentesse e degli studenti*, del Piano dell’Offerta Formativa, del Regolamento di Istituto e del Patto Educativo di Corresponsabilità.

3. Contestualmente all'iscrizione, è richiesta la sottoscrizione da parte dei genitori e degli studenti del Patto educativo di corresponsabilità, predisposto e deliberato dal Consiglio di Istituto e finalizzato a definire in maniera dettagliata e condivisa diritti e doveri nel rapporto tra istituzione scolastica autonoma, studenti e famiglie.

Copia sottoscritta del patto viene consegnata alla famiglia o allo studente, se maggiorenne.

4. Il presente Regolamento e il Patto educativo di corresponsabilità possono essere modificati entro il 31 dicembre sulla base delle osservazioni avanzate dagli Organi collegiali e di partecipazione della scuola, dal Coordinatore delle attività educative e didattiche o dai componenti del Consiglio di Istituto stesso.

**Il presente Regolamento è stato approvato dal collegio docenti nella seduta del 27/09/18 e adottato dal Consiglio d'Istituto nella seduta del 29-09-2018.
Rivisto e modificato nella seduta del Collegio docenti del 30/06/2022**

ALLEGATI

ALLEGATO 1

REGOLAMENTO DI DISCIPLINA DEGLI STUDENTI Ai sensi degli articoli 1 e 2 dello Statuto delle studentesse e degli studenti - D.P.R. 249 del 24/6/98 D.P.R. 235 del 21/11/07

Art.1 - Principi generali

1. Il presente regolamento individua i comportamenti che configurano mancanze disciplinari, con riferimento ai doveri elencati nell'art. 3 del D.P.R. 24/6/98, n.249 (Statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria), al regolamento interno dell'Istituto e alle specificità del contesto in cui lo stesso opera.
2. I provvedimenti disciplinari hanno finalità educative e tendono al rafforzamento del senso di responsabilità e al ripristino dei rapporti corretti all'interno della comunità scolastica.
3. La responsabilità disciplinare è personale. Lo studente non può essere sottoposto a sanzioni disciplinari senza essere stato prima invitato ad esporre le proprie ragioni.
4. In nessun caso può essere sanzionata, né direttamente né indirettamente, la libera espressione di opinioni correttamente manifestata e non lesiva dell'altrui personalità.
5. Le sanzioni sono sempre temporanee, proporzionate all'infrazione disciplinare e ispirate, per quanto possibile, al principio della riparazione del danno. Esse tengono conto della situazione personale dello studente. Allo studente è sempre offerta la possibilità di convertirle in attività in favore della comunità scolastica.
6. Nei periodi di allontanamento dello studente dalla comunità scolastica non superiore a 15 giorni deve essere previsto, per quanto possibile, un rapporto con lo studente e con i suoi genitori, tale da preparare il rientro nella comunità scolastica. Nei periodi di allontanamento superiori a 15 giorni, in coordinamento con la famiglia e, ove necessario, anche con i servizi sociali e l'autorità giudiziaria, la scuola promuove un

percorso di recupero educativo che miri all'inclusione, alla responsabilizzazione e al reintegro, ove possibile nella comunità scolastica.

Art.2 - Mancanze disciplinari

1. Gli studenti hanno il dovere di concorrere al buon andamento dell'Istituto e di tenere un comportamento corretto in relazione a tutti gli aspetti della vita scolastica.

2. Le mancanze cui gli stessi possono andare incontro non osservando i propri doveri sono di seguito elencate:

a) mancato adempimento dei doveri scolastici, quali la frequenza non assidua delle lezioni e delle altre attività scolastiche, le assenze abitualmente giustificate con ritardo, le assenze non giustificate, la falsificazione della firma del genitore o esercente la patria potestà sul modulo di giustificazione, i comportamenti che disturbano il regolare svolgimento dell'attività didattica, la mancata prestazione della dovuta attenzione e della diligenza durante le lezioni, il rifiuto di sottoporsi alle attività di verifica ed ai lavori proposti dagli insegnanti; anche segnalato con nota sul registro di classe.

b) mancanze connesse a casi di negligenza abituale ed al reiterarsi dei casi previsti alla lettera a);

c) mancanze connesse ad un comportamento, anche formale, non rispettoso nei confronti del capo d'Istituto, dei docenti, del personale ausiliario e amministrativo e degli altri studenti od offensivo del decoro personale, della religione e delle istituzioni;

d) mancata osservanza delle regole che consentono una convivenza civile e corretta all'interna della comunità scolastica nel rispetto dei valori democratici e di crescita della persona improntati al senso di responsabilità personale, alla tolleranza, al riconoscimento della diversità dei ruoli e delle libertà di espressione, di pensiero, di coscienza e di religione contro ogni forma di pregiudizio e violenza

d-1) Comportamento definito "bullismo": Volontà diretta di fare del male o danneggiare persone attraverso prepotenze fisiche e verbali attuate in modo continuativo e persistente, o, in forma indiretta attraverso dicerie sul conto delle vittime, esclusione dal gruppo dei pari, isolamento, calunnie, pettegolezzi ed invasioni elettroniche dell'immagine e delle situazioni private così come previsto dalla norma vigente in materia

e) inosservanza delle disposizioni organizzative e di sicurezza dettate dalle norme generali e dal regolamento d'Istituto;

f) inosservanza delle norme riguardanti il corretto utilizzo di strutture, arredi, macchine, materiale didattico e bibliografico, sussidi didattici ed in generale il rispetto del patrimonio della scuola che comporti o meno il danneggiamento o la distruzione dei predetti beni;

g) mancato adempimento del dovere di contribuire a rendere accoglienti gli ambienti scolastici,

avendone la debita cura;

h) fatti che turbino il regolare andamento della scuola quali falsificazione o alterazione di documenti ufficiali, uso del cellulare o altri dispositivi elettronici; i) reati di particolare gravità, perseguibili d'ufficio o per i quali l'autorità giudiziaria abbia avviato procedimento penale;

l) casi che comportino pericolo per l'incolumità delle persone e casi di recidività di violenza grave tali da ingenerare un elevato allarme sociale.

Art.3 - Sanzioni disciplinari

1. Per le infrazioni di cui alla lettera a) dell'art.2 si applica l'ammonizione privata o in classe, l'allontanamento dalla lezione o la sospensione dalle lezioni per un giorno.

2. Per le infrazioni di cui alla lettera b) e g) dell'art.2 si applica l'ammonizione privata o in classe o nei casi più gravi la sospensione dalle lezioni fino a cinque giorni.
3. Per le infrazioni di cui alle lettere c), d), e), f), h) dell'art.2 si applica la sospensione dalle lezioni fino ad un massimo di quindici giorni, con la possibilità di commutare la punizione con la riparazione del danno o con l'esecuzione di lavori o di attività a favore della comunità scolastica.
4. Per le infrazioni di cui alla lettera i) dell'art.2 si applica l'allontanamento dalla comunità scolastica per una durata di oltre 15 giorni, commisurata alla gravità del reato, con la possibilità di commutare la punizione con la riparazione del danno o con l'esecuzione di lavori o di attività a favore della comunità scolastica.
5. Per le infrazioni di cui alla lettera l) dell'art.2, nei casi di recidiva, di atti di violenza grave, o comunque connotati da particolare gravità tale da ingenerare un elevato allarme sociale, ove non siano esperibili interventi per un reinserimento responsabile nella comunità durante l'anno scolastico, si applica l'allontanamento dalla comunità scolastica con l'esclusione dallo scrutinio finale o la non ammissione all'esame di Stato conclusivo del corso di studio o, nei casi meno gravi, dal solo allontanamento fino al termine dell'anno scolastico.
6. Le sanzioni disciplinari di cui al comma 5 e seguenti possono essere irrogate soltanto previa verifica della sussistenza di elementi concreti, precisi e concordanti dai quali si desuma che l'infrazione disciplinare sia stata effettivamente commessa da parte dello studente incolpato.
7. Le sanzioni per le mancanze disciplinari commesse durante le sessioni d'esame sono inflitte dalla commissione d'esame e sono applicabili anche ai candidati esterni.
8. Contro le sanzioni diverse da quelle di cui all'art.5 comma 3 è ammesso ricorso da parte dello studente maggiorenne o dei genitori dello studente minorenni, entro 15 giorni dalla comunicazione della loro irrogazione, ad un apposito organo di garanzia interno alla scuola, che decide nel termine di 10 giorni.
9. Il direttore dell'ufficio scolastico regionale, o un dirigente da lui stesso delegato, decide in via definitiva sui reclami proposti dagli studenti della scuola secondaria superiore o da chiunque vi abbia interesse contro le violazioni del D.P.R.24 Giugno 1998, n.249 e le modifiche introdotte dal D.P.R.235/07. La decisione è assunta previo parere vincolante di un organo di garanzia regionale che deve essere espresso entro il termine di trenta giorni.

Infrazioni disciplinari e sanzioni procedimento di irrogazione

Il richiamo verbale e l'ammonizione scritta sono inflitti dal docente o dal Coordinatore delle attività educative e didattiche in caso di violazioni lievi. Chi ha la potestà di disporre il

provvedimento può chiedere la convocazione dei genitori.

Le sanzioni ed i provvedimenti che comportano la sospensione dalle lezioni o l'allontanamento da scuola per periodi non superiori a quindici giorni sono adottati dal Consiglio di Classe in caso di mancanze gravi o di reiterazione di comportamenti scorretti di cui al comma precedente. Qualora nello stesso fatto siano coinvolti allievi appartenenti a più classi, i consigli delle classi interessati si riuniranno in seduta comune.

Le sanzioni ed i provvedimenti che comportano l'allontanamento da scuola per periodi superiori a quindici giorni sono adottati dal Consiglio di Istituto, in caso di mancanza di particolare gravità o di reiterazione di comportamenti scorretti di cui al comma precedente.

La durata dell'allontanamento è commisurata alla gravità dell'infrazione ovvero al generarsi e al permanere di una situazione di pericolo.

Le sanzioni che comportano l'allontanamento dall'Istituto fino al termine delle lezioni e quelle che implicano l'esclusione dallo scrutinio finale o la non ammissione all'Esame di Stato conclusivo del corso di studi sono adottate dal Consiglio di Istituto quando siano stati commessi reati che violano la dignità e il rispetto della persona umana o vi sia pericolo per l'incolumità delle persone.

La sanzione dell'allontanamento dall'Istituto fino al termine dell'anno scolastico è disposta nei casi di recidiva, di atti di violenza grave, o comunque connotati da una gravità tale da ingenerare un elevato allarme sociale, ove non siano applicabili interventi per un reinserimento responsabile e tempestivo dello studente nella comunità durante l'anno scolastico. Nei casi in cui l'autorità giudiziaria, i servizi sociali o la situazione effettiva dello stesso studente sconsiglino il rientro nella comunità scolastica di appartenenza, allo studente è consentito di iscriversi, anche in corso d'anno, ad altra scuola.

Poiché i provvedimenti disciplinari hanno uno scopo educativo e di riparazione del danno provocato, in tutti i casi in cui sia possibile ed opportuno, la sanzione sarà accompagnata (o convertita) dall'esecuzione di attività rivolte a ripristinare ciò che è stato alterato, a ristabilire le condizioni di civica convivenza qualisì convengono ad una comunità scolastica.

Si provvederà dunque all'attuazione di attività di natura sociale, culturale ed in generale a vantaggio della comunità scolastica (ad es. attività di volontariato nell'ambito della comunità scolastica quali attività di segreteria, di biblioteca, di pulizia dei locali ecc.) o a favore di Istituzioni operanti nel territorio di riferimento dell'Istituto.

In caso di trasferimento in corso d'anno dello studente ad altra scuola, la sanzione viene comunicata all'Istituto che lo accoglie.

- Procedimento sanzionatorio

Il provvedimento disciplinare è irrogato secondo una procedura che ha lo scopo di accertare i fatti e di garantire condizioni di equità.

In caso di infrazioni lievi:

1. il docente procede con il richiamo verbale, privato o in classe, o l'ammonizione scritta sul libretto personale/diario o sul registro;
2. il Coordinatore delle attività educative e didattiche, sentito lo studente ed eventualmente il Docente, può ammonire verbalmente o per iscritto lo studente informando in merito i genitori o convocandoli presso l'Istituto.

In questo caso non viene data comunicazione preventiva di avvio del procedimento e la contestazione è formulata contestualmente, oralmente, ed annotata sul registro di classe insieme alle eventuali giustificazioni dell'allievo.

In caso di infrazioni più gravi o reiterate che comportano la sospensione dalle lezioni o l'allontanamento dalla scuola:

1. il procedimento sanzionatorio prende avvio con la segnalazione della mancanza commessa da parte del docente, anche se non si tratta di insegnante della classe. La segnalazione deve essere fatta con annotazione nel registro di classe e con comunicazione al Coordinatore delle attività educative e didattiche; deve essere indicato il nominativo dello studente e riportata una descrizione sintetica e puntuale dell'accaduto.
2. il Coordinatore delle attività educative e didattiche dà comunicazione di avvio del procedimento alla famiglia dello studente, indicando gli addebiti contestati,

3. lo studente ha diritto ad essere ascoltato dal Coordinatore delle attività educative e didattiche o suo rappresentante. Ove vi siano contro-interessati, anch'essi devono essere avvertiti dell'avvio del procedimento ed ascoltati.
4. Il Coordinatore delle attività educative e didattiche, nel termine di quindici giorni dalla segnalazione, convoca il Consiglio di Classe competente (compresi i rappresentanti di genitori e studenti), oppure invita il Presidente del Consiglio di Istituto a convocare tale organo. L'adunanza è valida se sono presenti almeno più uno degli aventi diritto al voto.
5. Lo studente, qualora non ascoltato in precedenza, è invitato alla riunione perché esponga le proprie ragioni. Lo studente ha facoltà di presentare memorie e scritti difensivi.
6. Il Consiglio di classe o il Consiglio di Istituto, udito lo studente ed eventuali testimoni o altre persone interessate e coinvolte, provvede, non in presenza dell'interessato, a discutere l'accaduto, e con scrutinio segreto irroga la sanzione a maggioranza dei votanti. Le schede bianche e nulle si computano nel numero dei votanti.
7. Il verbale della riunione viene trasmesso al Coordinatore delle attività educative e didattiche per la formale notifica del provvedimento disciplinare all'interessato. In caso di allontanamento dalla comunità scolastica fino al termine delle lezioni, a verbale devono essere precisate le motivazioni per cui non si sono ritenuti esperibili altri interventi che rendessero possibile il reinserimento nella comunità scolastica.
8. Nel caso di sospensione dalle lezioni per più di due giorni il Coordinatore delle attività educative e didattiche, su proposta del consiglio di classe, contestualmente al provvedimento:
 - a. stabilisce e comunica alla famiglia quali attività intraprendere per mantenere un rapporto costruttivo con lo studente in previsione del suo rientro nella scuola,
 - b. identifica il docente di contatto didattico.

- Impugnazioni

1. Contro le sanzioni disciplinari è ammesso ricorso, da parte di chiunque vi abbia interesse, entro quindici giorni dalla comunicazione della loro irrogazione, all'Organo di garanzia della scuola. La richiesta va presentata al Coordinatore delle attività educative e didattiche che provvede alla sua convocazione.
2. L'Organo di garanzia decide nel termine di dieci giorni con provvedimento motivato, che è trasmesso al Coordinatore delle attività educative e didattiche per la comunicazione all'interessato.
3. È diritto dell'interessato proporre reclamo al Direttore dell'Ufficio Scolastico Regionale, che previo parere di un Organo di garanzia regionale, sentito direttamente o tramite un Dirigente da lui delegato, decide in via definitiva sui reclami proposti dagli studenti o da

chiunque vi abbia interesse, contro le violazioni del presente regolamento.

- Organi di garanzia

Esistono un Organo di garanzia interno all'Istituto e un Organo di garanzia regionale.

1. L'Organo di Garanzia interno all' Istituto è formato da:

- un docente dell'Istituto designato dal Consiglio di Istituto (tra i docenti coordinatori di classe),
- un rappresentante degli studenti eletto dai rappresentanti degli studenti in Consiglio di

Istituto tra i componenti il Consiglio stesso o tra i rappresentanti di classe,

- un rappresentante dei genitori eletto dai rappresentanti dei genitori in Consiglio di Istituto tra i componenti il Consiglio stesso o tra i rappresentanti di classe.

2. Con le stesse modalità di cui al comma 1 vengono designati o eletti, uno per ogni componente, i membri supplenti, che sostituiranno i membri effettivi in caso di incompatibilità (es. qualora faccia parte dell'Organo di Garanzia lo stesso soggetto che abbia irrogato la sanzione) o di obbligo di astensione (es. qualora faccia parte dell'Organo di Garanzia lo studente sanzionato o un suo genitore) o di decadenza per perdita del requisito di eleggibilità.
3. L'Organo di Garanzia rimane in carica per due anni scolastici.
4. L'Organo di Garanzia deve essere "perfetto" (presenza di tutti i membri) in prima convocazione. In seconda convocazione il numero necessario a rendere legale la seduta è pari alla metà più uno dei componenti.
5. Il ricorso è accolto dall'Organo di Garanzia quando abbia ottenuto il voto favorevole della metà più uno dei votanti. I membri che si astengono dal voto si computano nel numero dei votanti. In caso di parità di voti prevale l'opzione espressa dal presidente. Nel verbale viene indicato esattamente il numero dei voti favorevoli e contrari al ricorso e quello degli astenuti.
6. L'Organo di Garanzia interno all'Istituto si pronuncia anche sui conflitti che sorgono all'interno dell'Istituto in merito all'applicazione del presente Regolamento.
7. L'Organo di Garanzia è presieduto dal Coordinatore delle attività educative e didattiche che lo convoca ogni qual volta venga inoltrato un ricorso riguardo un provvedimento disciplinare.
8. Di tutte le riunioni dell'Organo di garanzia è redatto processo verbale a cura di uno dei componenti liberamente scelto dal Presidente.
9. Le decisioni sono prese a maggioranza e sono comunicate per iscritto, entro cinque giorni dalla data della riunione, a chi ha avanzato ricorso o reclamo.

- Procedimento per i ricorsi

1. L'Organo di Garanzia interno all'Istituto, ricevuto il ricorso, nel termine di cinque giorni fissa la riunione alla quale vengono invitati ad esporre le proprie ragioni lo studente al quale è stata irrogata la sanzione e il Docente che ha accertato l'infrazione.
2. Nel corso della riunione lo studente può presentare memorie e scritti difensivi.
3. L'Organo di Garanzia interno all'Istituto, può assumere qualsiasi informazione ritenuta necessaria e decide, sentite le parti, con provvedimento motivato.
4. Il provvedimento dell'Organo di Garanzia interno all'Istituto viene trasmesso alla Segreteria didattica per la comunicazione all'interessato.

ALLEGATO 2

Regolamento Viaggi d'Istruzione

ALLEGATO 3

Regolamento del Consiglio di Istituto

ALLEGATO 4

Regolamento Collegio dei docenti

ALLEGATO 5

Patto educativo di corresponsabilità

ALLEGATO 6

Regolamento dei Consigli di interclasse e di classe.

ALLEGATO 7

Nuovo regolamento privacy

ALLEGATO 8 Allegato 8:

Prassi internazionale anti-bullismo UNI 42/2018 e regolamento commissione A.B.